Pubblicato il 08/10/2019

N. 00757/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00368/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 368 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Sirena di Ezio Filipucci S.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Ettore Nesi, domiciliato presso la Bologna Segreteria TAR in Bologna, via D'Azeglio, 54;

contro

Comune di Riccione, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Nicoletta Flamigni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero per i Beni e le Attività Ambientali e Culturali, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni 6;

per l'annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del parere della Soprintendenza Belle Arti e paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini del 27 agosto 2015;
dell'autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune di Riccione n.34 del 3 settembre 2015;
della nota della Soprintendenza Belle Arti e paesaggio per le province di

Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini prot. n. 9648 dell' 11 novembre 2015;
del permesso di costruire rilasciato dal Comune di Riccione sub pratica edilizia del 17 dicembre 2015;
per quanto riguarda i motivi:
dell'autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune di Riccione del 1° aprile 2019;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 settembre 2019 il dott. Ugo De Carlo e uditi per le parti i difensori Ettore Nesi e Silvia Bassani;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La società ricorrente, titolare nel Comune di Riccione di concessione demaniale marittima, aveva presentato al Comune di Riccione richiesta di permesso di costruire per adeguamento al piano spiaggia mediante ristrutturazione e ampliamento del fabbricato ad uso bar-ristorante.
Il progetto da autorizzare prevedeva il riposizionamento dei pannelli scorrevoli di copertura a una maggiore altezza, una diversa disposizione degli spazi interni e un ampliamento di circa ml. 0.28 per tutto il fronte del fabbricato verso monte.
Il progetto veniva esaminato, per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, dalla Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio e dalla Soprintendenza per i Beni architettonici e paesaggistici per le Province di Ravenna, Forli-Cesena e Rimini che esprimeva parere favorevole condizionato: i pannelli di chiusura della parte in ampliamento potevano essere installati solo per il periodo della stagione balneare e rimossi al suo temine (comunque entro il 15 ottobre di ogni anno).
La società chiedeva alla Soprintendenza di riesaminare al prescrizione poiché l'attività commerciale non era di natura stagionale che però la confermava con successivo provvedimento comunale che la recepiva.
Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 146 D.LGS. 42/2004 e 10, 12 e 20 D.P.R. 380/2001 poiché la limitazione disposta

non trova ancoraggio né nelle norme edilizie o di tutela paesaggistica, né nelle previsioni del Piano territoriale di coordinamento della Provincia di Rimini e della IV Variante del Piano particolareggiato dell'arenile.
Secondo un indirizzo giurisprudenziale, l'approvazione del Piano Paesaggistico ex art. 143 D. Lgs. 42/2004 comporta di per sé una riduzione dell'ampia discrezionalità da sempre riconosciuta alla Soprintendenza tanto che la verifica ex art. 146 d.lgs. 42/2004 non può determinare alcuna imposizione di prescrizioni esorbitanti i poteri attribuiti dal Piano Paesaggistico Territoriale.
In particolare al comma 3 dell'art. 1.3 del vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, viene in particolare dettata la seguente linea di indirizzo- «*a) deve essere assicurata la possibilità di accesso alla fascia balneare e favorito il collegamento visuale tra l'entroterra e il mare, l'interruzione della continuità edilizia con elementi naturali, la fruizione di spazi vegetati per le attività per il tempo liberi?, nel rispetto della conservazione di eventuali elementi naturali relitti o spontaneamente riformatisi*».
La verifica del rispetto di tale criterio non può essere limitata ad un particolare periodo dell'anno.
La prescrizione è inoltre illegittima in quanto reintroduce una surrettizia stagionalizzazione dell'attività di ristorazione, in contrasto con le previsioni di massima recate dalla IV Variante del Piano particolareggiato dell'arenile, il cui art. 2 prevede che: «*il Piano Particolareggiato opera per la destagionalizzazione delle attività insistenti sull'arenile con riguardo in particolare di quelle di carattere ludico-sportivo, culturale, di intrattenimento ecc. (che si possono svolgere anche durante il periodo invernale) per dare un'offerta turistica flessibile e attraente*».
Il secondo motivo contesta il difetto di motivazione poiché il parere censurato non spiega perché soltanto in inverno le pannellature pregiudicherebbero il contesto paesaggistico.
Peraltro l'immobile in questione è libero su quattro lati ed è circondato per decine di metri da arenile demaniale libero da manufatti e la continuità visiva tra costa e entroterra non potrebbe essere in nessuna misura offesa dal mantenimento delle tamponature dell'edificando ampliamento anche nel periodo invernale.

Oltretutto la sagoma dell'edificio non è modificata e le tamponature svolgono soltanto la funzione di proteggere l'interno del locale dalle intemperie esterne e dal vento.
La loro rimozione farebbe perdere al ristorante l'agibilità, poichè l'accesso ai servizi igienici dedicati alla clientela avviene transitando nel vano protetto dalle tamponature come richiesto dalla ASL di Rimini che espresse parere negativo sulla soluzione progettuale contemplante l'accesso ai servizi igienici uscendo all'esterno dell'esercizio.
Di conseguenza l'avversata prescrizione finisce per tradursi in una ingiusta e ingiustificata limitazione della libertà di impresa della ricorrente.
Il terzo motivo segnala l'illegittimità derivata in parte qua dell'autorizzazione paesaggistica del Comune di Riccione 34 del 3 settembre 2015, nella parte in cui reitera la prescrizione recata dal parere soprintendentizio del 27 agosto 2015, della nota soprintendentizia meramente confermativa dell'11.11.2015 nonchè del permesso di costruire del 17.12.2015.
Con ricorso per motivi aggiunti veniva impugnata l'autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune di Riccione in data 1.4.2019 a seguito di una variante all'originario permesso di costruire.
I motivi sono i medesimi del ricorso principale.
Si costituivano in giudizio il Comune di Riccione ed il Ministero per i Beni e le Attività Ambientali e Culturali per chiedere il rigetto dei ricorsi.
I ricorsi sono fondati.
La lettura del parere impugnato nella parte in cui impone la prescrizione contestata fa emergere immediatamente la carenza di una ragione logica per apporre la limitazione temporale.
Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale prescrive che sia favorito il collegamento visuale tra l'entroterra e il mare ed allora, o il modesto ampliamento proposto nell'istanza di permesso di costruire pregiudica in modo significativo la possibilità che dall'interno sia visibile il mare, oppure no; paradossalmente nel periodo in cui è consentito mantenere in opere le tramezzature l'intenso affollamento sulla riviera romagnola limita maggiormente che in inverno il tutelato collegamento visuale.
Quello che si legge tra le righe del parere è una contrarietà alla

variazione che però viene consentita per la sola stagione balneare per non compromettere il momento di più intensa attività del ristorante.
Ma anche questa ragione sotto traccia non è più adeguata alla realtà poiché molte attività commerciali non hanno più carattere stagionale anche in ossequio al Piano particolareggiato dell'arenile che intende operare una destagionalizzazione delle attività insistenti su di esso.
Peraltro la visione del tratto di arenile dove si trova il ristorante della ricorrente, non evidenzia una presenza di una serie fitta di manufatti tali da impedire la visione del lido del mare; appare una situazione in tutto simile a quella degli stabilimenti balneari presenti a Rimini e a Riccione.
Sarà necessario, pertanto, che la Soprintendenza emetta nuovamente il parere richiesto tenendo conto delle indicazioni presenti negli strumenti urbanistici citati nella presente sentenza e stabilisca, motivando adeguatamente, la compatibilità o meno delle tamponature inserite nel permesso di costruire con i valori paesaggistici da tutelare.
Gli atti indicati in epigrafe sono di conseguenza annullati solamente nella parte in cui recepiscono il parere della Soprintendenza annullato.
Relativamente alle spese, essendo l'impugnazione rivolta in via principale nei confronti del parere, il principio della soccombenza vale per il Ministero, mentre quanto al Comune di Riccione può disporsi la compensazione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso principale e su quello per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie ed annulla gli atti indicati in epigrafe nei limiti di cui in motivazione.
Condanna il Ministero per i Beni e le Attività Ambientali e Culturali a rifondere le spese di giudizio che liquida in € 2.000 oltre accessori ed alla restituzione del contributo unificato ove versato.
Compensa le spese con il Comune di Riccione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Di Nunzio, Presidente
Umberto Giovannini, Consigliere

Ugo De Carlo, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE	IL PRESIDENTE
Ugo De Carlo	**Giuseppe Di Nunzio**

IL SEGRETARIO